COMUNE DI GINOSA
Provincia di Taranto

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE DEL COMUNE DI GINOSA
Legge 30 Dicembre 2025 n.199 (Art. 1, cc. da 102 a 109)

[Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del _____]

COMUNE DI GINOSA - PROT.N. 0018647 DEL 30-04-2026 - TIPO: partenza

Indice

Indice....2
Articolo 1 Oggetto del regolamento....3
PARTE I – DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA....3
Articolo 2 Oggetto della definizione agevolata....3
Articolo 3 Procedura per la definizione agevolata....5
PARTE II - DEFINIZIONE AGEVOLATA PER LE ALTRE ENTRATE....6
Articolo 4 Oggetto della definizione agevolata per le altre entrate....6
Articolo 5 Procedura per la definizione agevolata delle altre entrate....7
PARTE III – NORME COMUNI....8
Articolo 6 Effetti della dichiarazione....8
Articolo 7 Versamento degli importi dovuti....8
Articolo 8 Perfezionamento della definizione agevolata....9
Articolo 9 Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere....10
Articolo 10 Entrata in vigore ed efficacia del Regolamento....10

COMUNE DI GINOSA - PROT.N. 0018647 DEL 30-04-2026 - TIPO: partenza

Articolo 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'art. 1, commi 102 e 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali tributarie e patrimoniali indicate al successivo articolo 2, non riscosse a seguito della notifica di:
   - avvisi di accertamento esecutivi, emessi ai sensi dell'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
   - ingiunzioni fiscali, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
   - titoli di pagamento altre entrate patrimoniali.

PARTE I – DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

1. Le entrate che possono essere oggetto della definizione agevolata secondo le modalità e i termini disciplinati dal presente regolamento sono le seguenti:
   - Imposta municipale propria (**IMU**);
   - Imposta comunale sugli immobili (**ICI**);
   - Tributo per i servizi indivisibili (**TASI**);
   - Tassa sui rifiuti (**TARI**);
   - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (**TARES**);
   - Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (**TARSU**);
   - Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (**TOSAP**);
   - Imposta comunale sulla pubblicità e Diritto sulle pubbliche affissioni;
   - Imposta di Soggiorno;
   - Sanzioni per violazioni al codice della strada;
   - Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria anche mercatale (**CUP**);
   - Consumi idrici per acquedotto rurale.

COMUNE DI GINOSA - PROT.N. 0018647 DEL 30-04-2026 - TIPO: partenza

2. Sono oggetto del presente regolamento i seguenti provvedimenti di riscossione:
   - gli avvisi di accertamento di cui all'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, emessi dal Comune nel periodo dal 01-01-2020 al 31-12-2023;
   - gli avvisi di accertamento di cui all'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, emessi dai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) nel periodo dal 01-01-2020 al 31-12-2025;
   - le ingiunzioni fiscali, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dai *soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*), nel periodo dal 01-01-2000 al 31-12-2025;
   - i titoli di pagamento emessi dal 01-01-2023 al 31-12-2025 per consumi idrici dell'acquedotto rurale;
   - le sanzioni amministrative relative alle violazioni del Codice della Strada di cui al D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, emesse nel periodo dal 01-01-2000 al 31-12-2022. Le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e alle maggiorazioni di cui all'art. 27, comma 6, della L. n. 689 del 24 novembre 1981.
3. I debiti contenuti nei provvedimenti di cui al comma precedente possono essere definiti, secondo le modalità e nei termini di cui al successivo articolo 7, versando le somme dovute a titolo di:
   - capitale dell'entrata oggetto di definizione;
   - spese di notifica e di quelle per le procedure esecutive e cautelari maturate fino alla data di presentazione della dichiarazione di definizione;
   - oneri di riscossione maturati fino alla data di presentazione della dichiarazione di definizione;
   - le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
   - delle ulteriori somme previste al successivo comma 4 del presente articolo, quando non integralmente cancellate a norma del presente regolamento.
4. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata non sono dovute le seguenti somme relative ai debiti oggetto di definizione:
   - sanzioni amministrative tributarie;
   - interessi liquidati in fase di accertamento;

COMUNE DI GINOSA - PROT.N. 0018647 DEL 30-04-2026 - TIPO: partenza

- interessi moratori maturati dopo la scadenza dell'avviso di accertamento;
- somme dovute a titolo di maggiorazione semestrale ai sensi dell'art 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- interessi applicati su entrate patrimoniali diversi da quelli elencati nei punti precedenti.

5. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata di cui al comma precedente, sono estinte le somme indicate nel precedente comma 4.
6. Sono esclusi della definizione agevolata i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

Articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata

1. Ai fini della definizione agevolata di cui all'art. 2, il debitore manifesta al Comune o al Concessionario, entro il termine di 45 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, la volontà di avvalersi della definizione agevolata rendendo apposita dichiarazione.
2. Il contribuente presenta l'istanza mediante PEC al seguente indirizzo comune.ginosa@pec.rupar.puglia.it, su modello reso disponibile dal Comune al seguente link https://www.comune.ginosa.ta.it/Amministrazione/Uffici/Ufficio-Tributi. Il contribuente riceverà le comunicazioni all'indirizzo e-mail o PEC indicato nella dichiarazione.
   Per gli atti del Concessionario l'istanza deve essere inoltrata attraverso una specifica sezione del sito "Portale del Contribuente", utile sia per interrogare la propria posizione debitoria che presentare la domanda di definizione agevolata su piattaforma web; la domanda potrà essere presentata in via telematica sul sito www.sogetspa.it utilizzando l'apposito servizio disponibile sia in area pubblica (senza necessità di pin e password) sia in area riservata per chi dispone di Spid o Cie; in alternativa il Concessionario ha previsto la possibilità di presentare l'istanza presso i propri sportelli o a mezzo PEC al seguente indirizzo definizioneagevolata.sogetspa@pec.it .
   Sono valide le istanze presentate erroneamente al Comune invece che al Concessionario e viceversa entro i termini del presente regolamento.
3. Nella dichiarazione, di cui al comma 1, il debitore indica il numero delle rate con le quali intende effettuare il pagamento, in base a quanto previsto dall'art. 7 del presente regolamento, nonché la pendenza di eventuali giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce

COMUNE DI GINOSA - PROT.N. 0018647 DEL 30-04-2026 - TIPO: partenza

l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, con compensazione delle spese di lite.

4. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia ai ricorsi da parte del debitore comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti oggetto di contenzioso e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
5. Il Comune, attraverso l'Ufficio che ha emesso il provvedimento, o il Concessionario entro il termine del 30-06-2026 comunica ai debitori, che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l'ammissione alla definizione agevolata, specificando l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e la scadenza di ciascuna di esse ovvero il diniego alla definizione agevolata, totale o parziale.
6. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale ed a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione dei titoli coinvolti nella definizione.

PARTE II - DEFINIZIONE AGEVOLATA PER LE ALTRE ENTRATE

Articolo 4 - Oggetto della definizione agevolata per le altre entrate

1. Le altre entrate che possono essere oggetto della definizione agevolata secondo le modalità e i termini disciplinati dal presente regolamento sono le seguenti:
    a. il Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, anche mercatale (**CUP**) relativamente alle annualità non ancora accertate e notificate ai contribuenti con i provvedimenti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli inviti di pagamento emessi fino al 31-12-2025. Anche i contribuenti che abbiano omesso di dichiarare potranno beneficiare della definizione agevolata del presente regolamento;
    b. gli oneri di urbanizzazione e costi di costruzione non pagati e dovuti per le autorizzazioni urbanistiche ed altro emesse al 31-12-2025;
    c. le sanzioni amministrative relative alle violazioni del Codice della Strada di cui al D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, emesse nel periodo dal 01-01-2023 al 31-12-2025. Le disposizioni del presente articolo si applicano

COMUNE DI GINOSA - PROT.N. 0018647 DEL 30-04-2026 - TIPO: partenza

limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e alle maggiorazioni di cui all'art. 27, comma 6, della L. n. 689 del 24 novembre 1981;

d. i titoli di pagamento emessi fino al 31-12-2025 per consumi idrici dell'acquedotto rurale;
e. il canone per le lampade votive non pagato e dovuto fino all'annualità 2025.

Articolo 5 - Procedura per la definizione agevolata delle altre entrate

1. Ai fini della definizione agevolata di cui all'art. 4, comma 1, lettera a, il debitore manifesta al Concessionario, entro il termine di 45 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, la volontà di avvalersi della definizione agevolata rendendo apposita dichiarazione. A tal proposito, l'istanza deve essere inoltrata presso gli sportelli del Concessionario o a mezzo PEC al seguente indirizzo tributiminori.pugliasud.sogetspa@pec.it .
   Il contribuente riceverà le comunicazioni all'indirizzo e-mail o PEC indicato nella dichiarazione.
2. Ai fini della definizione agevolata di cui all'art. 4, comma 1, lettere b-c-d-e, il debitore manifesta al Comune, entro il termine di 45 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, la volontà di avvalersi della definizione agevolata rendendo apposita dichiarazione.
   Il contribuente presenta l'istanza mediante PEC al seguente indirizzo comune.ginosa@pec.rupar.puglia.it, su modello reso disponibile dal Comune al seguente link https://www.comune.ginosa.ta.it/Amministrazione/Uffici/Ufficio-Tributi. Il contribuente riceverà le comunicazioni all'indirizzo e-mail o PEC indicato nella dichiarazione.
3. Nella dichiarazione, di cui ai commi 1 e 2, il debitore indica il numero delle rate con le quali intende effettuare il pagamento, in base a quanto previsto dall'art. 7 del presente regolamento, nonché la pendenza di eventuali giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, con compensazione delle spese di lite.
4. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia ai ricorsi da parte del debitore comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti oggetto di contenzioso e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
5. Il Comune, attraverso l'Ufficio che ha emesso il provvedimento, o il Concessionario entro il termine del 30-06-2026 comunica ai debitori, che hanno presentato la dichiarazione di cui al

COMUNE DI GINOSA - PROT.N. 0018647 DEL 30-04-2026 - TIPO: partenza

comma 1, l'ammissione alla definizione agevolata, specificando l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e la scadenza di ciascuna di esse ovvero il diniego alla definizione agevolata, totale o parziale.

6. Sono valide le istanze presentate erroneamente al Comune invece che al Concessionario e viceversa entro i termini del presente regolamento.
7. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale ed a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione dei titoli coinvolti nella definizione.

PARTE III – NORME COMUNI

Articolo 6 - Effetti della dichiarazione

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui agli articoli 3 e 5:
   a. sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della dichiarazione;
   b. non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;
   c. non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
   d. non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 7 - Versamento degli importi dovuti

1. Il pagamento delle somme di cui ai precedenti articoli 3 e 5 è effettuato in unica soluzione entro il termine del 31-07-2026 oppure con le modalità di rateazione seguenti:
   - fino a euro 200,00 nessuna rateizzazione;
   - da euro 200,01 a euro 500,00: fino a tre rate;
   - da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate;
   - da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici rate;
   - da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate;

COMUNE DI GINOSA - PROT.N. 0018647 DEL 30-04-2026 - TIPO: partenza

- oltre 4.000,01: fino a ventiquattro rate.

2. Per le definizioni agevolate PARTE II di cui all'art. 4 è richiesta apposita fidejussione, per gli importi superiori ad Euro 10.000,00 (diecimila/00);
3. La prima rata è versata entro il termine di cui sopra e le successive a cadenza mensile di pari ammontare.
4. La comunicazione contenente il piano di pagamento delle rate deve essere trasmessa nella modalità indicata nella dichiarazione.
3. Nel caso di pagamento rateale, si applicano, a decorrere dalla scadenza prevista per la prima rata e tenuto conto degli interessi del periodo pre-dilazione, gli interessi al tasso legale vigente alla data di presentazione istanza.
4. Il pagamento delle somme dovute per la definizione viene effettuato secondo le specifiche modalità previste per la relativa entrata.

Articolo 8 - Perfezionamento della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, superiore a 5 giorni, la definizione non produce effetti e riprendono le attività di riscossione coattiva per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale ipotesi, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo.
2. Nel caso in cui il debitore, per effetto di precedenti pagamenti parziali, abbia già integralmente corrisposto quanto dovuto, come determinato ai sensi del presente regolamento, per beneficiare degli effetti della definizione agevolata deve comunque manifestare la volontà di aderirvi con le modalità previste dall'articoli 3 e 5.
3. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
4. Il pagamento dell'unica o prima rata delle somme dovute a titolo di definizione agevolata determina:
   - la sospensione del fermo amministrativo iscritto;
   - l'estinzione, in caso di pagamento dell'unica rata, delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

COMUNE DI GINOSA - PROT.N. 0018647 DEL 30-04-2026 - TIPO: partenza

- la sospensione, in caso di pagamento rateale, delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 9 - Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere

1. La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal Concessionario, le somme dovute relativamente agli accertamenti esecutivi, alle ingiunzioni di pagamento e titoli di pagamento delle altre entrate patrimoniali di cui all'art. 1. In questo caso, per determinare l'ammontare delle somme dovute ai sensi degli articoli 3 e 5, come sopra specificato, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ed ancora in essere.

Articolo 10 - Entrata in vigore ed efficacia del regolamento

1. Il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 1 comma 108 della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

COMUNE DI GINOSA - PROT.N. 0018647 DEL 30-04-2026 - TIPO: partenza